



COMUNE DI GENOVA

147 DIREZIONE DI AREA WELFARE CITTADINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 34 del 17/07/2026

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUL RAPPORTO FRA PA ED ENTI DEL TERZO SETTORE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 34 del 17 luglio 2026;

Su proposta dell'Assessore al Welfare, Servizi Sociali, Famiglia, Terza età, Disabilità, Cristina Lodi

Visti:

- gli articoli 2, 3, 114, 117 e, in particolare l'art 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana che introduce il principio di sussidiarietà orizzontale, stabilendo che Stato, Regioni ed Enti locali favoriscono l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, fondamento costituzionale diretto dell'amministrazione condivisa;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) – art. 3, comma 5, che prevede che i Comuni possano svolgere le proprie funzioni anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali, anticipando sul piano ordinario il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore in particolare: gli art. 55 (co-programmazione), art. 56 (convenzioni), art. 57 (affidamenti a enti del Terzo settore), che qualifica l'amministrazione condivisa come modello ordinario di relazione tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, fondato su collaborazione, fiducia e corresponsabilità, distinto dal modello concorrenziale degli appalti;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, art. 6 che riconosce

espressamente l'amministrazione condivisa come modello alternativo e complementare all'evidenza pubblica, coerente con l'art. 118 Cost. e con il Codice del Terzo Settore, in particolare nei processi di co-programmazione e co-progettazione;

- la Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 che chiarisce che il modello dell'art. 55 CTS si fonda sulla convergenza di obiettivi e sulla condivisione di risorse pubbliche e private ed è finalizzato a elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72 ad oggetto: Adozione delle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55–57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Visti inoltre:

- la Legge regionale della Liguria n. 42/2012 che promuove la collaborazione tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo Settore nelle politiche sociali, costituendo una base per l'attuazione dell'amministrazione condivisa a livello regionale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25/10/2016, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, che definisce espressamente l'amministrazione condivisa come modello organizzativo, dà attuazione diretta all'art. 118, comma 4, Cost., introduce lo strumento dei Patti di collaborazione (ordinari e complessi), riconosce la parità tra cittadini attivi e amministrazione nella cura dell'interesse generale.

Dato atto degli atti di indirizzo e programmazione:

- di Regione Liguria, che ha sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa con il Forum del Terzo Settore Liguria (sottoscritto il 18 aprile 2025), un atto politico amministrativo che riconosce formalmente l'amministrazione condivisa come modello di governance regionale, applicabile in ambito sociale, sociosanitario, giovanile e di comunità;
- del Comune di Genova che ha inserito nelle linee programmatiche 2025-2030 un percorso di revisione del Regolamento, a conferma della centralità dell'amministrazione condivisa come asse strategico della partecipazione e del decentramento;
- del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con DCC n. 73/2025;
- del PIAO 2026-2028, che declina gli obiettivi di performance e organizzativi delle Direzioni.

Premesso che, secondo una definizione aggiornata e coerente con il Codice dei contratti pubblici, con il Codice del Terzo Settore e con il Regolamento del Comune di Genova:

- l'amministrazione condivisa è un modello giuridico organizzativo di governo dell'interesse generale, fondato sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.), che consente a pubbliche amministrazioni e cittadini – singoli, associati o organizzati nel Terzo Settore – di condividere responsabilità, risorse e decisioni nella cura, gestione e rigenerazione dei beni e dei servizi di interesse collettivo.

Considerato che:

- occorre dare attuazione all'indirizzo dell'Amministrazione comunale di revisione regolamentare,

mediante l'elaborazione di un regolamento "dedicato" al rapporto fra l'ente locale e i relativi organismi controllati e partecipati in misura maggioritaria, da un lato, e gli enti del Terzo settore, dall'altro, in coerenza con il quadro normativo vigente nazionale e regionale e come già fatto da altri Capoluoghi di Regione in Italia;

- in particolare, l'adozione di un regolamento "dedicato" ha la funzione di chiarire e semplificare le disposizioni applicabili agli enti del Terzo settore (ETS), sostenendone il ruolo attivo e bilanciando i due interessi pubblici dell'omogeneità dell'azione amministrativa, da un lato, e del protagonismo degli stessi ETS, ai quali è riconosciuta la possibilità di presentare istanze di parte, dall'altro;
- in ragione delle iniziative (europee, statali, regionali e locali) in tema di "innovazione sociale" ed "economia sociale", l'Amministrazione comunale è considerata quale forma di "ecosistema", aperto – nelle forme e nei limiti previsti dall'ordinamento – alla collaborazione di ulteriori soggetti, pubblici e privati, non qualificabili come ETS (a titolo meramente esemplificativo, enti filantropici, fondazioni di origine bancaria, soggetti dell'economia sociale, imprese *for profit*, cittadini singoli e gruppi informali, ordini professionali, Università e istituti di ricerca, soggetti dell'ordinamento sportivo e associazioni e imprese culturali e creative, nonché organizzazioni di rappresentanza sindacale e datoriale), anche al fine di beneficiare del relativo apporto di vario tipo;
- l'iniziativa di cui al presente atto si pone in coerenza con le altre iniziative comunali in tema di transizioni ambientali e digitali, nonché – più in generale – con gli indirizzi strategici dell'Ente.

Richiamato l'accordo di collaborazione con ANCI Liguria in relazione alla tematica dell'Amministrazione condivisa, ai fini della declinazione a livello regionale delle iniziative assunte dal Comune di Genova;

Ritenuto opportuno demandare a successivi provvedimenti della Giunta l'adozione di modifiche funzionali all'adeguamento del regolamento a cambiamenti normativi a livello europeo, nazionale e regionale, nonché per l'adozione di un manuale operativo ed eventuali ulteriori strumenti operativi per l'attuazione del regolamento;

Vista la bozza di Regolamento, ad esito della collaborazione fra ANCI Liguria;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal dott. Massimiliano Cavalli, direttore dell'Area Welfare Cittadino;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

La Giunta

Propone

al Consiglio

1. di approvare ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. il "Regolamento sul rapporto fra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale", quale testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti conseguenti;



COMUNE DI GENOVA

147 DIREZIONE DI AREA WELFARE CITTADINO	PDL 278 DEL 16/07/2026
--	-------------------------------

OGGETTO:

ADOZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL RAPPORTO FRA PA ED ENTI
DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Regolamento sul rapporto fra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore per la
realizzazione di attività di interesse generale

Dott. Massimiliano Cavalli

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

BOZZA di REGOLAMENTO
SUL RAPPORTO FRA PA ED ENTI DEL TERZO SETTORE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

TITOLO I
Finalità e ambito di applicazione

TITOLO II
L'ecosistema dell'Amministrazione condivisa

TITOLO III
L'Amministrazione condivisa come orientamento strategico

TITOLO IV
Gli strumenti dell'Amministrazione condivisa

TITOLO V
L'Amministrazione condivisa digitale (ACD)

TITOLO VI
Norme di coordinamento e norme finali

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

TITOLO I
Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione della disciplina statale e regionale di settore, è finalizzato:
 - a) a promuovere e sostenere l'Amministrazione condivisa quale forma di co-amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, e del principio di co-responsabilità, quest'ultima intesa come attività di collaborazione, orientata alla comunità di riferimento, alla quale rendere conto degli esiti conseguiti;
 - b) a disciplinare le forme di collaborazione fra il Comune di Genova e gli altri enti, di cui al successivo art. 2, e gli enti di Terzo settore (ETS), previste dal successivo Titolo IV);
 - c) ad integrare in modo stabile la c.d. "Amministrazione condivisa" all'interno dell'organizzazione, della programmazione e dell'azione dell'Ente.
2. L'applicazione del presente Regolamento contribuisce a realizzare gli obiettivi strategici dell'Ente, ai sensi del successivo Titolo II), e in particolare:
 - i. la promozione della democrazia e della partecipazione, nonché della cultura della legalità e della trasparenza;
 - ii. la promozione ed il sostegno di pratiche di innovazione sociale e di economia sociale, anche quali forme di politiche ad impatto, comprese quelle intergenerazionali;
 - iii. l'uso della valutazione come strumento di implementazione delle politiche e degli interventi;
 - iv. il rispetto del principio del risultato;
 - v. il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
 - vi. il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente locale nel governo dei procedimenti e nell'attivazione di *governance* territoriali plurali;
 - vii. la qualificazione della spesa e l'integrazione delle risorse;
 - viii. la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e la promozione del lavoro "buono";
 - ix. l'integrazione delle politiche e degli strumenti;
 - x. l'uso strategico dei contratti e dei beni pubblici;
 - xi. la digitalizzazione dell'azione dell'Ente e dell'interazione con i terzi, ai sensi del successivo Titolo V).

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento ha il seguente ambito di applicazione:
 - a) soggettivo;
 - b) oggettivo.
2. Sotto il profilo soggettivo, esso si applica:
 - i. all'Amministrazione comunale, nella sua articolazione in Municipi come particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale (art 58 co 2 Statuto);
 - ii. agli enti controllati e partecipati, in misura prevalente, dall'Amministrazione comunale, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento e dai relativi atti attuativi;
 - iii. agli enti del Terzo settore, iscritti nel RUNTS, nell'ambito delle forme di Amministrazione condivisa (AC), di cui al presente Regolamento;
 - iv. agli altri soggetti, di cui al Titolo II) del Regolamento, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla vigente disciplina, statale e regionale, e dagli altri regolamenti dell'Ente, applicabili per la realizzazione di attività di interesse generale.
3. Da un punto di vista oggettivo, il Regolamento si applica a tutte le attività di interesse generale, elencate dall'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017, recante il c.d. Codice del Terzo settore (CTS), corrispondenti alle funzioni del Comune, in relazione alle forme di collaborazione attivate con ETS, ai sensi del richiamato CTS, della legge regionale, della disciplina sull'impresa sociale e dell'art. 18 del d. lgs. n. 201/2022.
4. Restano ferme le forme di coinvolgimento dei cittadini attivi, singoli e associati, previste e disciplinate dalle norme regionali vigenti e dal Regolamento in materia di "beni comuni".
5. Restano ferme le modalità di coinvolgimento degli enti e dei soggetti appartenenti al settore sportivo, ai sensi della relativa disciplina di settore.

Art. 3 (Profili organizzativi)

1. L'AC, quale forma stabile di relazione con gli ETS e con gli altri enti e soggetti di cui al successivo Titolo II), arricchisce le forme e le modalità di azione e di interazione dell'Ente e degli altri soggetti, di cui al precedente art. 2, c. 2, punto iv).
2. Il Comune di Genova, in applicazione del presente Regolamento, potrà declinare l'AC anche sotto il profilo organizzativo, nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, e dei vigenti Regolamento sul decentramento e la partecipazione e Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

TITOLO II
L'ecosistema dell'Amministrazione condivisa

Art. 4 (L'ecosistema dell'Amministrazione condivisa)

1. Il presente Regolamento considera l'AC come "ecosistema", incentrato sulla cooperazione fra Ente locale ed ETS iscritti al RUNTS, ma aperto alla collaborazione con soggetti ulteriori, diversi dagli ETS, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa europea, statale e regionale, e dai successivi Titoli III) e IV).
2. Ai fini del precedente comma, oltre al Comune di Genova, agli enti di cui all'art. 2, c. 2, punto *ii*) e agli ETS iscritti al RUNTS, il presente Regolamento – nell'ambito dei relativi procedimenti – promuove le connessioni fra le forme di AC ed i seguenti ulteriori soggetti:
 - a) altri enti pubblici;
 - b) le reti degli ETS;
 - c) le organizzazioni datoriali e sindacali;
 - d) gli enti filantropici, morali e quelli religiosi, diversi dagli ETS;
 - e) i soggetti della c.d. finanza *sociale ed etica, paziente e ad impatto*;
 - f) gli altri enti di diritto privato;
 - g) gli enti sportivi;
 - h) le Università e gli istituti di ricerca;
 - i) le istituzioni scolastiche;
 - j) i soggetti della c.d. economia sociale;
 - k) le imprese culturali e creative (ICC);
 - l) le persone coinvolte in forme di cittadinanza attiva, anche ai fini della promozione di politiche giovanili e intergenerazionali;
 - m) eventuali ulteriori soggetti.
3. In applicazione dei principi di cui al presente articolo possono essere istituite una o più forme strutturate di confronto e di indirizzo con i soggetti dell'ecosistema, anche ai fini dell'attivazione della co-programmazione e degli altri strumenti di AC, nelle forme e con le modalità di cui al successivo Titolo IV).

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

TITOLO III
L'Amministrazione condivisa come orientamento strategico

Art. 5 (L'AC negli strumenti di programmazione dell'Ente)

1. In ragione delle finalità indicate nel precedente art. 1, il Comune di Genova considera l'AC quale componente delle più complessive politiche dell'Ente dandone evidenza nella pianificazione triennale (DUP, bilancio e PIAO), anche attraverso l'identificazione delle aree di intervento e delle progettualità da realizzare o poter realizzare nella forma dell'AC.

Art. 6 (L'AC negli strumenti di pianificazione, generale e di settore, dell'Ente)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il Comune di Genova adotta e approva gli strumenti di pianificazione, generale e di settore, previsti e disciplinati dall'ordinamento, tenendo conto anche degli istituti dell'AC e segnatamente:
 - a) della co-programmazione, anche ad istanza di parte, ai sensi del successivo art. 11, e art. 55 c. 2 CTS e della relativa disciplina regionale;
 - b) della co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 c. 3 CTS, e dell'art.12 del presente Regolamento e della relativa disciplina regionale, quale possibile forma di realizzazione delle attività;
 - c) della valutazione di impatto sociale (VIS), ai fini dell'individuazione degli obiettivi di cambiamento da realizzare mediante gli strumenti di pianificazione e della valutazione delle politiche e degli interventi, ai fini del loro costante adeguamento ai bisogni della comunità locale ai sensi del successivo art. 17;
 - d) ai fini della valorizzazione dei beni in partenariato con ETS, ai sensi del diritto del Terzo settore e in applicazione del presente Regolamento.

**Art. 7 (L'AC come forma di promozione e sostegno
dell'innovazione sociale e dell'economia sociale)**

1. L'AC contribuisce alla promozione e al sostegno comunale delle pratiche di innovazione sociale e dell'attività dei soggetti dell'economia sociale, anche su iniziativa di parte, in coerenza con le relative strategie, europea, statale e regionale.
2. Il Comune di Genova e gli altri enti, di cui all'art. 2, c. 2, punto ii), utilizzano gli strumenti e promuovono, anche su istanza degli ETS, i procedimenti di AC per

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

partecipare a bandi ed avvisi emanati da altri enti pubblici, enti filantropici e soggetti privati, finalizzati alla promozione di progetti di innovazione sociale, inclusi quelli a valere sul fondo per l'innovazione sociale, per la promozione ed il sostegno dei soggetti dell'economia sociale, in attuazione delle relative strategie, europea, statale e regionale, nonché per l'attivazione di "azioni sociali innovative".

Art. 8 (L'AC come co-amministrazione orientata all'impatto)

1. L'AC, quale forma di co-amministrazione finalizzata alla realizzazione di attività di interesse generale, si fonda sulla "comunanza di scopo" fra i partner e sulla co-costruzione di politiche orientate all'impatto.
2. Le Amministrazioni procedenti, ai sensi della legge 241/1990, attivano gli strumenti di AC, di cui al presente Regolamento, utilizzando appropriate metodologie valutative ai sensi del successivo art. 17 nonché avvalendosi, ove opportuno, della valutazione di impatto sociale (VIS), tenendo conto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Art. 9 (Attuazione del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è integrato da apposito "Manuale operativo", contenente le indicazioni di dettaglio, con particolare riferimento:
 - a) all'attivazione degli strumenti e dei procedimenti di AC, di cui al successivo Titolo IV;
 - b) alle modalità operative per la composizione e per il funzionamento delle forme di confronto e di indirizzo, ai sensi del precedente art. 4, c. 3, fine di garantire i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
 - c) alle forme e modalità di attivazione dell'AC unitamente al coinvolgimento di persone coinvolte in forme di cittadinanza attiva anche ai fini della promozione di politiche giovanili e intergenerazionali, anche alla luce dei regolamenti dell'Ente e delle norme regionali, nonché degli ulteriori soggetti facenti parte dell'ecosistema dell'AC, di cui al precedente art. 4.
2. Il Manuale operativo è approvato dalla Giunta comunale che ne cura il relativo aggiornamento.

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

TITOLO IV
Gli strumenti dell'Amministrazione condivisa

Art. 10 (I principi comuni per l'Amministrazione condivisa)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i procedimenti di AC devono garantire il rispetto dei seguenti principi comuni, da considerare come "elementi qualificanti":
 - a) la semplificazione degli oneri amministrativi in capo agli ETS, anche attraverso l'istituzione di un eventuale Elenco speciale aperto di ETS (Elenco), in considerazione delle informazioni ricavabili dal RUNTS e dall'applicazione del principio di buona fede e di collaborazione, previsto dall'art. 1, c. 2-bis) della legge 241/1990;
 - b) la valorizzazione dell'iniziativa di parte degli ETS, anche in forma aggregata, nonché l'eventuale cooptazione di soggetti diversi dagli ETS per la realizzazione di attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale o in funzione di sostegno;
 - c) la promozione della cultura del dono, del volontariato e della raccolta fondi;
 - d) la salvaguardia e la valorizzazione delle peculiarità – vocazionali e di regime giuridico – delle diverse tipologie di ETS, anche ai fini della sostenibilità economico-finanziaria delle relative attività;
 - e) di norma, l'integrazione degli interessi, delle politiche, degli strumenti e delle risorse, pubbliche e private;
 - f) ove possibile e funzionale alla realizzazione delle attività di interesse generale, nonché al sostegno al ruolo attivo degli ETS, il coinvolgimento dei soggetti dell'economia sociale;
 - g) l'uso della valutazione come strumento di implementazioni delle politiche e degli interventi
 - h) il sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, nelle modalità stabilite dal presente Titolo, a:
 - 1) perseguire il bene comune,
 - 2) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
 - 3) valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

Art. 11 (Co-programmazione)

1. La co-programmazione, in attuazione della vigente disciplina statale e regionale, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale anche periodico, per l'individuazione dei bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari, nonché delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, nonché per promuovere l'attivazione delle reti, anche informali, e per consolidare ed implementare quelle esistenti, e per mettere a fattor comune le potenzialità, di vario genere, espresse dalla comunità locale.
2. Il Manuale operativo, anche tenuto conto della vigente regolamentazione statale e regionale, indica le forme e le modalità di attivazione, anche su istanza di parte, della co-programmazione, alla luce dei seguenti principi e criteri-guida:
 - a) fatte salve esigenze di urgenza qualificata e rilevanza dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, i procedimenti di co-progettazione, di convenzione con APS e di ODV, nonché le diverse forme di valorizzazione di beni ai sensi del presente Regolamento possono costituire lo sviluppo dei procedimenti di co-programmazione svolti, anche su istanza di parte;
 - b) le Amministrazioni procedenti di norma favoriscono la considerazione e l'integrazione fra più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS;
 - c) di norma è prevista la facilitazione da parte di soggetti terzi del processo di co-programmazione, fermo restando il governo pubblico del procedimento amministrativo;
 - d) in relazione alle specifiche finalità e all'oggetto del procedimento di co-programmazione, ad iniziativa pubblica, possono essere previste e disciplinate forme, limiti e modalità di coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati, diversi dagli ETS, finalizzati a fornire un contributo di conoscenza utile alla co-programmazione;
 - e) l'Amministrazione comunale e gli altri soggetti, di cui all'art. 2, c. 2, punto ii) tengono conto, in attuazione del Titolo III) del presente Regolamento, degli esiti del procedimento di co-programmazione nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali, con particolare riguardo al piano sociale di zona e della programmazione pluriennale degli acquisti di contratti pubblici, previsti dalla disciplina di settore.

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

Art. 12 (Co-progettazione)

1. La co-progettazione, in attuazione della vigente disciplina statale e regionale, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale anche periodico, di attivazione di interventi e di gestione di servizi, in termini di attività di interesse generale, anche fra loro connesse, finalizzati alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta. Gli interventi sono realizzati in collaborazione con gli ETS. La co-progettazione, in ogni caso, non determina la creazione di un rapporto a prestazioni obbligatorie per la realizzazione di un intervento o di un servizio strumentale per l'Amministrazione comunale e per gli altri soggetti indicati dall'art. 2, c. 2, punto ii) dietro il riconoscimento di un corrispettivo.
2. Il Manuale operativo, anche tenuto conto della vigente regolamentazione statale e regionale, indica le forme e le modalità di attivazione, anche su istanza di parte, della co-progettazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri-guida:
 - a) la co-progettazione, promossa anche dagli ETS, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - b) l'iniziativa degli ETS, anche in rete fra loro, è sostenuta dalle Amministrazioni procedenti e, a tale fine, gli adempimenti amministrativi e formali richiesti per la formalizzazione delle proposte sono indicati nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
 - c) l'iniziativa degli ETS può prevedere anche la proposta di sottoscrizione di patti di collaborazione con cittadini attivi per realizzare azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni nell'ambito dei percorsi di co-progettazione, quale forma di integrazione delle progettualità comuni;
 - d) al solo fine di incrementare l'efficacia degli interventi e dei servizi, gli atti delle procedure possono stabilire forme, limiti e modalità di coinvolgimento, da parte degli ETS interessati, di soggetti diversi dagli ETS, per la realizzazione di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, svolte dagli ETS "cooptanti", oppure per beneficiare di un'attività di sostegno;
 - e) le Amministrazioni procedenti possono coinvolgere altri enti e soggetti pubblici, nelle forme e modalità previste dall'ordinamento, per la migliore realizzazione degli obiettivi posti a base dei procedimenti di co-progettazione, anche ad istanza di parte;

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

- f) gli atti dei procedimenti indicano le ragioni dell'utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), anche riferita alla valutazione di impatto generazionale (VIG), tenendo conto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
- g) gli atti del procedimento stabiliscono termini e modalità per la compartecipazione da parte di tutti i partner, compreso quelli pubblici, delle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dell'attività di collaborazione;
- h) i rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni, denominate "patti di sussidiarietà";

Art. 13 (Convenzioni con APS e ODV)

1. L'Amministrazione comunale e gli altri soggetti, di cui all'art. 2, c. 2, punto ii), anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, ove svolti, possono fare ricorso alle convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV), in applicazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 56 CTS e della relativa disciplina regionale.
2. I procedimenti, anche promossi da APS e ODV, per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, c. 4 Costituzione, si svolgono secondo quanto previsto dal Manuale operativo, in applicazione dei seguenti principi e criteri-guida:
 - a) fatto salvo l'utilizzo dell'Elenco, ove istituito, l'Amministrazione procedente pubblica un avviso;
 - b) l'avviso *sub a)* in ogni caso stabilisce finalità ed oggetto del procedimento, requisiti di partecipazione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e al fine di garantire la massima partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, voci delle spese e relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti;
 - c) l'avviso *sub a)* può prevedere la proposta di sottoscrizione di patti di collaborazione con cittadini attivi per realizzare azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni nell'ambito della futura convenzione di co-progettazione, quale forma di integrazione delle progettualità comuni;
 - d) il Manuale operativo indica termini e modalità per la presentazione di proposte da parte di APS e ODV;

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

- e) i rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni, denominate “patti di sussidiarietà”.

Art. 14 (Valorizzazione dei beni pubblici inutilizzati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia di beni comuni, il Comune di Genova e gli altri enti, di cui all’art. 2, c. 2, punto *ii*), utilizzano gli strumenti di AC, anche fra loro integrati, ed attivano i relativi procedimenti, anche su istanza di parte, al fine di valorizzare i beni pubblici inutilizzati per finalità di interesse generale ed in applicazione delle misure di sostegno, previste dall’ordinamento.
2. In particolare, le Amministrazioni procedenti, anche nell’ambito di procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione, fanno riferimento ai seguenti strumenti:
 - a) concessione temporanea di spazi pubblici per manifestazioni (art. 70 CTS);
 - b) comodati di beni immobili in favore di ETS, diversi dalle imprese sociali (art. 71, c. 2 CTS);
 - c) concessioni pluriennali di beni culturali pubblici (art. 71, c. 3 o art. 89, c. 17 CTS)
 - d) ad altri procedimenti amministrativi di amministrazione condivisa, quali i partenariati.

Art. 15 (Imprese sociali)

1. Il presente Regolamento è finalizzato a promuovere la costituzione e sostenere l’attività di interesse generale svolte dalle imprese sociali, anche partecipate dal Comune e per il tramite degli altri enti, di cui all’art. 2, c. 2, punto *ii*), ai sensi del d. lgs. n. 112/2017, nonché per l’attivazione di pratiche di innovazione sociale e per l’attuazione delle strategie pubbliche, in materia di economia sociale, ai sensi del precedente art. 7, incluse le forme di valorizzazione di beni pubblici per finalità ad impatto sociale.

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

**Art. 16 (Raccolta fondi e forme di finanziamento
delle attività di interesse generale)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e per il conseguimento delle finalità, ivi previste, il Comune di Genova e gli altri enti, di cui all'art. 2, c. 2, punto ii), attivano le forme di AC anche nella prospettiva dell'implementazione delle risorse pubbliche mediante le diverse forme di finanziamento delle attività di interesse generale, previste dal diritto del Terzo settore, valorizzando altresì la dimensione ecosistemica dell'AC stessa e la correlazione con l'economia sociale.
2. Il Manuale operativo specifica i limiti e le modalità di applicazione della vigente disciplina in materia di raccolta fondi e di finanziamento delle attività di interesse generale nell'ambito dei procedimenti di AC, anche a istanza di parte.

Art. 17 (Co-valutazione e rendicontazione sociale)

1. Nell'ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa disciplinati dal presente Regolamento, la *co-valutazione* costituisce la fase, integrata e strutturale del procedimento, finalizzata alla valutazione condivisa degli esiti, dei risultati e degli impatti delle attività di interesse generale, realizzate in collaborazione tra l'Amministrazione comunale e gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti indicati all'art. 4.
2. La co-valutazione si applica, in coerenza con i principi di proporzionalità e ragionevolezza:
 - a) ai procedimenti di co-programmazione, con riferimento agli esiti in termini di conoscenza condivisa dei bisogni, di definizione delle priorità e di orientamento delle politiche pubbliche;
 - b) ai procedimenti di co-progettazione e alle convenzioni di cui al presente Titolo, con riferimento ai risultati conseguiti, alla qualità delle attività svolte, all'efficacia degli interventi e agli impatti generati sulla comunità di riferimento.
3. La co-valutazione è svolta sulla base di obiettivi, risultati attesi e indicatori, definiti in modo condiviso, anche differenziati in relazione alla natura, alla durata e alla dimensione economica delle attività, e tiene conto prioritariamente:
 - a) del grado di perseguimento delle finalità di interesse generale;
 - b) della qualità ed efficacia delle attività e degli interventi realizzati;
 - c) del contributo apportato dai diversi partner, ivi comprese le risorse pubbliche e private, a vario titolo, messe a disposizione;

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

- d) degli eventuali effetti, diretti e indiretti, prodotti sulla comunità di riferimento, anche in termini di impatto sociale e generazionale.
4. Nei casi ritenuti rilevanti, in particolare per interventi di media o lunga durata o di significativo valore strategico o economico, come meglio specificato nel manuale operativo di cui all'art. 9, la co-valutazione può prevedere il ricorso alla valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi della normativa vigente e delle linee guida adottate a livello nazionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sostenibilità dei relativi oneri.
5. La co-valutazione si realizza attraverso strumenti e modalità partecipate, quali, a titolo esemplificativo:
- a) momenti di confronto e restituzione fra i soggetti partner;
 - b) report condivisi di avanzamento e di esito;
 - c) strumenti di raccolta qualitativa e quantitativa delle informazioni,
 - d) eventuali forme di facilitazione o supporto tecnico, ferma restando la titolarità pubblica del procedimento amministrativo.
6. Gli esiti della co-valutazione confluiscono nella rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dell'amministrazione condivisa, anche mediante forme di rendicontazione sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, pubblicità e protezione dei dati, anche attraverso le disposizioni di cui al successivo titolo V.
7. Il Manuale operativo, di cui al presente Regolamento definisce, in modo coerente con il quadro normativo europeo, statale e regionale, criteri, modalità e strumenti di dettaglio per lo svolgimento delle attività di co-valutazione e di rendicontazione sociale.

TITOLO V
L'Amministrazione condivisa digitale (ACD)

Art. 18 (Digitalizzazione dei procedimenti di AC)

1. Il Comune di Genova riconosce e promuove il ruolo della digitalizzazione nell'innovazione dell'azione dell'Ente e della sua interazione con i terzi, quale metodo dello stesso agire pubblico.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, le Amministrazioni procedenti perseguiranno i seguenti obiettivi specifici, anche mediante processi d'innovazione digitale:
- a) semplificazione dell'interazione fra amministrazioni procedenti ed ETS;

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

- b) semplificazione ed accelerazione degli adempimenti istruttori e dei “tempi di attraversamento” dei procedimenti da parte delle amministrazioni procedenti;
- c) alimentazione di un sistema circolare e continuo di condivisione di dati e informazioni, acquisiti nell’ambito dei procedimenti di AC, e oggetto, ove ritenuto utile, di prioritario riuso da parte delle amministrazioni procedenti in successivi procedimenti, da loro attivati o ai quali partecipino;
- d) effettività del principio di legalità, mediante l’alimentazione della cultura e delle pratiche in materia di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa, nonché della rendicontabilità delle attività svolte dagli ETS.

Art. 19 (Pagina dell’Amministrazione condivisa nel sito istituzionale)

- 1. All’interno del sito istituzionale del Comune, nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, è inserita la pagina “Amministrazione condivisa”, nel rispetto della relativa disciplina, statale e regionale.
- 2. Il Manuale operativo specifica le funzionalità della pagina dedicata, da intendersi sia come canale di trasparenza e di controllo, sia di promozione delle attività svolte dagli ETS in collaborazione con il Comune e con gli altri enti, di cui all’art. 2, c. 2, punto ii), anche ai fini della promozione della cultura del dono e della raccolta fondi, ai sensi della riforma del terzo settore, nonché della rendicontazione sociale delle attività svolte in collaborazione con gli ETS, ai sensi del presente regolamento.

TITOLO VI
Norme di coordinamento e norme finali

Art. 20 (Norme di coordinamento)

- 1. I riferimenti ai soggetti corrispondenti alle diverse tipologie di ETS, iscritti al RUNTS, contenuti negli altri Regolamenti comunali vigenti, devono intendersi come riferiti a questi ultimi.
- 2. A fronte di riferimenti, contenuti nei Regolamenti comunali vigenti, a soggetti non automaticamente corrispondenti alle diverse tipologie di ETS, iscritti nel RUNTS, ferma restando la facoltà di modifica ed integrazione dei Regolamenti medesimi, in sede applicativa l’Amministrazione procedente specifica limiti e modalità di

BOZZA
del REGOLAMENTO
sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore

applicazione degli stessi, rispettivamente, agli ETS, iscritti al RUNTS, oppure alla categoria di soggetti diversi da questi ultimi.

Art.21 (Norma di raccordo con normative e regolamenti in materia)

1. Il modello dell'amministrazione condivisa consiste in una pluralità di istituti volti a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, organizzati e non, la quale si traduce in esperienze di collaborazione improntate al principio di sussidiarietà orizzontale, anche in settori che in precedenza venivano riservati alla competenza esclusiva degli apparati amministrativi.
2. Gli istituti descritti nel presente regolamento (gli istituti di co-progettazione, co-programmazione, convenzione e accreditamento) discendono dall'attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/17) e dalla normativa regionale e restano riservati agli Enti del Terzo Settore nell'ambito di procedure dedicate.
3. I Patti di collaborazione, disciplinati da regolamento comunale dedicato, possono essere stipulati per realizzare azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni proposte nell'ambito dei percorsi previsti per i suddetti istituti destinati agli ETS, al fine di integrare le progettualità comuni.
4. L'applicazione degli istituti di amministrazione di cui ai commi 2) e 3) può far conseguire risultati e impatto maggiori grazie alla loro possibile integrazione, dal momento che il modello dell'amministrazione condivisa promuove e favorisce la definizione partecipata delle politiche pubbliche grazie al coinvolgimento attivo di tutti gli attori della comunità, associati e non, pubblici e privati.

Art. 22 (Norma di chiusura)

1. Il presente Regolamento, in applicazione del principio di cedevolezza, è da intendersi automaticamente modificato e integrato dalle sopravvenute corrispondenti disposizioni, statali e regionali, nelle parti in cui esso risulti difforme.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
147 N. 278 / 2026 DEL 16/07/2026 AD OGGETTO:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUL RAPPORTO FRA PA ED ENTI DEL TERZO SETTORE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
--

16/07/2026

Dott. Massimiliano Cavalli

Firmato digitalmente